



Violenza domestica e femminicidio: il ruolo del Difensore civico.

Care/i cittadine/i

Desidero parlarVi dei rapporti tra Difesa civica istituzionale e del grave problema della violenza intra-familiare, contro le donne ed il femminicidio

La Convenzione di Istanbul, ratificata dallo Stato italiano con Legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il ° agosto 2014, si pone come il primo strumento internazionale e vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Il testo della Convenzione si fonda su tre principi: prevenzione, protezione e punizione, ponendo al centro della questione lo sviluppo, la promozione e l'attuazione della parità di genere, riconoscendo: "che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, de iure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne" e " che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che hanno portato alla determinazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione"

"Violenza nei confronti delle donne", secondo la Convenzione, costituisce una violazione di diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne e comprende "tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata", nonché la "violenza domestica" che riguarda tutti quegli atti compiuti all'interno del nucleo familiare o affettivo, il "genere" e la "violenza contro le donne basata sul genere", diretta cioè "contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato". La vera novità è quella di rappresentare questo tipo di violenza come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, posizioni che attribuiscono responsabilità precise alle istituzioni e, in particolare, l'adozione di "misure legislative e di altro tipo necessarie" che "devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile".

Alla donna vittima di violenza, quale "persona in stato di particolare vulnerabilità", devono essere garantiti accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero tra cui servizi di consulenza legale, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, offerta di alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca del lavoro da coordinare con la messa a disposizione di case rifugio, linee telefoniche gratuite, centri di prima assistenza medica e consulenze per il superamento del trauma.

Il Difensore civico regionale, al quale competono funzioni di garanzia della regolarità e correttezza, del buon andamento e dell'imparzialità delle Amministrazioni, in ossequio al principio fissato dall'art. 97 della Costituzione, in tale ambito assolve anche al compito di tutelare diritti fondamentali delle persone; in particolare il Difensore civico potendo intervenire per stimolare e sollecitare, da parte delle Amministrazioni, condotte rivolte ad una "buona amministrazione" e comportamenti atti a rimuovere situazioni che possano costituire ostacoli o limiti al pieno ed incondizionato esercizio dei diritti di cui sono titolari le persone, maxime di diritti fondamentali come quello al lavoro e all'esistenza dignitosa delle donne tutelati in via generale e dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Per cogliere il ruolo che il Difensore civico può esercitare contro la discriminazione e per l'affermazione dei diritti umani delle donne si possono richiamare plurimi Atti, Risoluzioni, Raccomandazioni con valore prescrittivo dell'Assemblea generale ONU, del Consiglio d'Europa e del Congresso dei Poteri Locali d'Europa che hanno indiscutibilmente riconosciuto nell'Ombudsman un'Istituzione di difesa dei diritti dell'Uomo.

Pertanto, il Difensore civico, considerata la ratifica della Convenzione di Istanbul, osserva che la tematica dovrebbe trovare coordinamento con ogni Istituto di garanzia, evitando dispersioni, duplicazioni, sovrapposizioni, mantenendo ferma la centralità dell'Ombudsman come nei Paesi dell'America latina e in molti paesi d'Europa, facendosi salvo ogni intervento di operatori specializzati; nel segno di un'azione sinergica, e dunque anche economica e trasparente e terza per la tutela dei diritti delle donne vittime di violenza.

In quest'ottica, sono state attivate da parte dell'Ufficio del Difensore civico del Piemonte le seguenti iniziative:

1. Protocollo di intesa con la Consigliera regionale di parità della Regione Piemonte
2. Costituzione del Comitato tecnico scientifico a supporto del centro regionale anti discriminazioni: le linee guida Linee guida operative per la pianificazione delle attività del Comitato tecnico-scientifico a supporto dell'azione del Centro Regionale anti-discriminazione in Piemonte.
3. Adesione alla Proposta progettuale denominata "S.P.A.C.E.S. BETWEEN Servizi per l'accoglienza clinica, educativa e sociale rivolti alle famiglie immigrate vulnerabili" presentata dal Centro Frantz Fanon di Torino
4. Proposta di legge al Parlamento del Consiglio regionale del Piemonte n. 670 nell'ottava legislatura "Modifica alla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale)" che prevede la costituzione di parte civile del Difensore civico nei procedimenti penali commessi nei confronti delle donne, vittime di violenza.

5. Rapporto di collaborazione con la Presidenza del Tribunale di Torino al fine di individuare e realizzare spazi di intervento del Difensore civico nell'ambito della tutela, interdizione e amministrazione di sostegno, nonché in ambito di rapporti familiari che interessino strutture pubbliche.

6. Protocollo di intesa con il Tribunale dei minori di Torino in corso di redazione

La funzione della Difesa civica è ad un tempo di sollecitazione/interdizione (nel senso di valorizzare e tutelare i diritti fondamentali della persona quale limite per le Amministrazioni e traguardo da raggiungere) e per altro verso di mediazione istituzionale nel senso di Alternative Dispute Resolution.

Mediazione diretta a pianificare offerte alternative alla giurisdizione favorendo culture della pacificazione e dell'inclusione con il metodo del dialogo proattivo.

In questo senso, il Difensore civico può essere coinvolto in plurimi percorsi di ascolto proattivo che interessino ad ogni livello le Amministrazioni ovvero gestori e/o concessionari di pubblici servizi con riguardo alla condizione e alla vita di minorenni, donne e loro famiglie.

In tale prospettiva "artistica" può inserirsi utilmente l'azione del Difensore civico attraverso ogni più opportuna determinazione e innovazione anche normativa, anche in Europa, quale strumento di vera e propria "giustizia non giurisdizionale", ma di prossimità, occhio dei cittadini sull'Amministrazione e Difensore dei cittadini.

Resto a disposizione per ricevere Vostri suggerimenti e anche segnalazioni per disservizi e disfunzioni.

Vi dò appuntamento alla prossima Newsletter

Vi saluto cordialmente

Avv. Antonio Caputo